



& **Diritto Avanzato**

Falsa rappresentazione a terzi dell'operato di un collega, lesione dell'immagine professionale e personale: illecito disciplinare

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che rappresenti falsamente a terzi l'operato di un collega, accusandolo mendacemente di gravi inadempienze sotto il profilo professionale (nella specie, patrocinio infedele e omessa informativa in ordine agli atti ed allo stato del procedimento), così ledendone la immagine professionale e personale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 110 del 17 ottobre 2019 (pubbl. 20.2.2020)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Donatella CERE'	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], C.F. [OMISSIS], avverso la decisione in data 16/12/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, in relazione al Proc. Disciplinare n. 194/14 gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Gaetano Iacona;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Il procedimento origina da una segnalazione pervenuta il 23 aprile 2013 dal COA di Brindisi ove veniva rappresentato, onde valutarne il rilievo disciplinare, il comportamento dell'Avv. [RICORRENTE], consistito nell'aver, questi, presentato il 28 febbraio 2011 al COA di Brindisi esposto contro l'Avv. [TIZIO] di quel Foro, suo Difensore d'ufficio in un procedimento penale avanti il Tribunale di Brindisi, lamentando di non aver mai ricevuto, pure avendole richieste, notizie e copie degli atti del procedimento penale stesso, tanto da veder pregiudicato il proprio diritto di difesa e dovere ricorrere, in data 1 marzo 2011, quindi nell'imminenza dell'udienza dibattimentale, alla nomina, quale Difensore di fiducia, del Presidente del COA di Brindisi affinché ottenesse un termine per la difesa.

Dai chiarimenti e dai documenti resi dall'Avv. [TIZIO] risultava, invece, come questi avesse provveduto, con più note, ad inviare copia degli atti del processo all'Avv. [RICORRENTE], che, nelle more ed all'insaputa del Difensore, aveva pure prodotto direttamente istanza al Tribunale di Brindisi di sostituzione del Difensore d'ufficio, lamentandone l'inerzia.

Il COA di Brindisi, ritenuto di non dover procedere nei confronti del proprio iscritto, data la correttezza del suo comportamento, deliberava di inviare copia degli atti del procedimento al COA di Pordenone per le proprie determinazioni in ordine al comportamento emerso dell'Avv. [RICORRENTE].

Il COA di Pordenone, a fronte della segnalazione, chiedeva chiarimenti, invero mai forniti, ed, indi, il 19 maggio 2014 deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], regolarmente notificata, con il seguente capo di incolpazione:

"violazione dell'art. 6 (dovere di lealtà e correttezza) e dell'art. 14 (dovere di verità), del Codice Deontologico Forense per avere, con l'esposto presentato in data 28.02.2011 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi e con l'istanza di sostituzione di Difensore officioso e nomina d'urgenza di Difensore fiduciario d.d. 21 febbraio 2011, presentata al Giudice Penale del Tribunale di Brindisi, rappresentato falsamente nei confronti dei terzi l'operato dell'Avv. [TIZIO] del Foro di Brindisi quale Difensore d'Ufficio, per averlo mendacemente accusato di gravi inadempienze sotto il profilo professionale (patrocinio infedele, omessa informativa in ordine agli atti ed allo stato del procedimento), ledendone la immagine professionale e personale.

In Brindisi, il 23 e 28 febbraio 2011".

In esito al procedimento, all'udienza del 16 dicembre 2014, il COA di Pordenone, rigettate le avanzate richieste di rinvio per impedimento e di ricusazione (depositate il 18 novembre 2014), ritenuta comprovata la colpevolezza dell'incolpato per aver falsamente accusato

tanto avanti il COA, quanto avanti al Giudice, il proprio Difensore di ufficio, al solo fine di ottenere il rinvio dell'udienza dibattimentale, comminava la sanzione della sospensione per mesi due.

Avverso la decisione ha proposto ricorso l'Avv. [RICORRENTE], sottoscrivendolo personalmente -mentre non si rinviene la procura conferita per il ricorso al Difensore Avv. [OMISSIS]-, affidato ai motivi appresso oggetto di disamina.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Preliminarmente, va osservato come la decisione poi impugnata sia stata regolarmente notificata, così come correttamente notificata presso il domicilio eletto risulta pure la comunicazione di fissazione di udienza avanti al CNF ex art. 61, comma 5, R.D. 1934/37.

Ancora in via preliminare, ritiene il Collegio di non dover disporre la chiesta riunione, rimessa alla prudente discrezionalità del Giudice, non potendone, nel caso concreto, derivare vantaggio alcuno in termini di celerità ed economia del giudizio.

Passando al merito, i motivi di ricorso sub n. 1-5 possono ben essere congiuntamente trattati per l'evidente loro connessione, afferendo al canone generale della imparzialità e terzietà del COA decidente.

Con gli stessi, il ricorrente, nell'ordine, lamenta:

1. mancato accoglimento delle plurime istanze di ricusazione, asseritamente non motivato;
2. violazione dell'obbligo di trasmissione al COA distrettuale per la decisione sulla proposta ricusazione;
3. violazione del dovere di astensione del Giudice ricusato dal prendere decisione in ordine alla propria ricusazione;
4. incompatibilità ambientale, ritenendo il ricorrente, di esser "*in credito*" nei confronti del COA per asseriti danni procurati da una pregressa comminata sanzione sospensiva, poi annullata;
5. incompatibilità ambientale per uso illecito delle aule giudiziarie per la celebrazione del processo disciplinare: secondo il ricorrente il COA avrebbe in uso solo i locali adibiti ad Ufficio e non anche le aule giudiziarie. Peraltro, per l'intelligenza del motivo, il ricorrente rinvia alla lettura del proprio libro, intitolato "Uno scandalo italiano", del quale raffigura la copertina e che invita ad acquistare "*con generosità*".

I suddetti motivi di ricorso appaiono infondati.

Osserva, infatti, il Collegio come, invero, con un unico atto, denominato *atto di ricusazione ed altre istanze connesse*, depositato presso il COA di Pordenone il 18 novembre 2014, il

ricorrente intese espressamente ricusare l'intero COA e comunque tutti i suoi componenti, senza tuttavia alcuna specificazione dei motivi personali, chiedendo la rimessione del procedimento disciplinare al Consiglio Distrettuale di Trieste, peraltro sostenendo sussistere un rapporto di credito/ debito tra il COA ed il ricorrente, "creditore" potenziale in via risarcitoria per il preteso danno derivatogli da una sanzione sospensiva inflitta dal COA, in parte scontata e poi annullata.

Espressa appare la volontà del ricorrente di ricusare non i singoli Consiglieri, ma, di fatto, l'intero organo disciplinare.

In generale va ricordato come i casi di astensione obbligatoria del Giudice, ai quali corrisponde la facoltà di ricusazione ad iniziativa delle parti, sono stabiliti con enumerazione tassativa dall'art. 51 c.p.c., applicabile nella fattispecie, e come i casi stessi siano di stretta interpretazione.

Ciò detto, ritiene preliminarmente questo Collegio di escludere, in linea generale, la configurabilità di un credito che derivi dall'esercizio della funzione istituzionale deontologica del COA.

Rileva altresì come, nel caso di specie, nessuna azione risarcitoria risulti esser stata esercitata dal ricorrente contro il COA.

Ritiene ancora il Collegio che vada senz'altro confermata, con effetto dirimente, la regola della inammissibilità della ricusazione dell'intero Collegio ovvero di tutti i suoi componenti.

Del tutto correttamente il COA, pertanto, ebbe con il provvedimento separato allegato al verbale della seduta disciplinare del 16 dicembre 2014, a ritenere irricevibile l'istanza di ricusazione di tutti i componenti del Collegio e del Collegio stesso.

Si veda, in tema di ricusazione dell'intero collegio giudicante, Cass. Sezioni Unite n. 19526 del 23 luglio 2018, a mente della quale *"E' inammissibile l'istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del Collegio giudicante, perché l'istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l'imparzialità dei singoli componenti del Collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l'idoneità a decidere"*.

Nello stesso senso, Cassazione Civile, Sez. Unite 24966 del 2017, nonché CNF Pres. Mascherin, Rel. De Michele, sentenza del 20 marzo 2018, n. 18, e CNF Pres. f.f. Picchioni, Rel. Allorio, sentenza del 27 luglio 2018, n. 85.

Tale giurisprudenza domestica, tra l'altro, evidenzia la necessità che nel non probabile caso di sospetto di imparzialità di tutti i componenti del Collegio, occorra allegare per ciascuno di essi specifiche cause di ricusazione.

La conferma della legittimità della ritenuta inammissibilità della ricusazione dell'intero COA consente di ritenere implicitamente disattesi, siccome infondati, gli ulteriori connessi mezzi di ricorso, tutti afferenti la capacità del COA decidente.

Con il sesto motivo del ricorso, il ricorrente ha eccepito la nullità per omessa notificazione dell'apertura del procedimento disciplinare: secondo il ricorrente stesso, il COA avrebbe errato nell'omettere tale notifica e procedere direttamente alla notifica del decreto di citazione a giudizio.

Il motivo è infondato anche in fatto, risultando infatti *ex actis* come il COA di Pordenone abbia invece provveduto alla *"comunicazione di procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 47 Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37"* con notifica a mezzo posta, e risultando l'avvenuto ritiro in data 22 luglio 2014 del plico non recapitato.

Ciò premesso, va comunque ricordato come costante sia la giurisprudenza nel ritenere legittima la decisione anche nella ipotesi di omessa comunicazione di apertura del procedimento disciplinare –circostanza che in concreto non ricorre- qualora l'incolpato ne abbia comunque avuto conoscenza anche mediante la citazione in giudizio ed abbia potuto perciò compiere tutti gli atti previsti a garanzia del proprio diritto di difesa.

A conferma, si veda CNF Pres. f.f. Picchioni, Rel. Siotto, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408: *"Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l'unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l'omessa comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità dello stesso qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall'ordinamento a garanzia del diritto di difesa"*: conformi, *ex multis*, CNF 327/2016, CNF 138/2015, CNF 38/2014.

Con il motivo sub n. 7, il ricorrente lamenta la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa per omesso rinvio della seduta di discussione per duplice impedimento dell'incolpato e del suo Difensore, assumendosi la violazione dell'art. 24 della Costituzione, nonchè del regolamento interno procedurale del COA, nonché ancora di una pretesa *"prassi tenuta in tutto il procedimento"*, dato che il COA, in precedenza, aveva accolto, ritenendo però sussistente il legittimo impedimento, le pregresse istanze di rinvio.

Il motivo è infondato, lamentando il ricorrente, nella sostanza, la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa per mancato rinvio dell'udienza di discussione per il preteso legittimo impedimento dell'incolpato e del Difensore nominato.

Emerge, però, dagli atti come l'incolpato, avuta cognizione specifica del capo di incolpazione e così posto certamente nella condizione di poter difendersi, non abbia comprovato adeguatamente alcun impedimento di carattere assoluto, data la rilevata non concomitanza

effettiva degli impegni, peraltro non documentati in copia conforme, e non rilevando neppure l'assenza del Difensore attesa la notoria natura amministrativa e non giurisdizionale delle funzioni esercitate nel procedimento disciplinare dai COA.

Parimenti infondato appare il motivo sub n. 8, con il quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per incompatibilità del Consigliere relatore, essendo già, lo stesso, alla data della decisione, nominato componente del CDD.

Sibbene l'art. 28 comma 10 della nuova Legge Professionale preveda la incompatibilità della carica di consigliere con quella di membro del CDD, osserva il Collegio come i Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD) si siano insediati soltanto a far tempo dall'1 gennaio 2015, per cui nessuna incompatibilità poteva ravvisarsi all'epoca della celebrazione del procedimento disciplinare a carico del ricorrente.

Il motivo va, pertanto, rigettato.

Con il motivo sub n. 9, lamenta il ricorrente la nullità per tardività del deposito della sentenza e sottoscrizione della stessa da parte del Presidente del COA, già cessato dalle funzioni: il ricorrente eccepisce come la sentenza sia stata depositata dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2014, di proroga delle funzioni disciplinari dei COA.

Il motivo è infondato.

Osserva infatti il Collegio.

La disposizione transitoria dell'art. 65 della Lex 247/2012 ha prorogato espressamente i COA in carica, e le relative funzioni, fino al 31 dicembre 2014, garantendo, con ciò, la continuità di funzionamento dell'ordinamento forense (cfr CNF Pres. Mascherin, Rel. Sica, sentenza 30 dicembre 2015, n. 242).

Non v'è dubbio, pertanto, che il COA territoriale fosse all'epoca della celebrazione e definizione del procedimento *de quo* titolare della funzione disciplinare esercitata.

D'altro canto, è certo come il termine previsto per il deposito della decisione sia meramente ordinatorio.

A conforto, *ex multis*, CNF Pres. f.f. Logrieco, Rel. De Michele, sentenza 21 giugno 2018, n. 70, a mente della quale "Il termine quindicinale per il deposito e la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (*ratione temporis applicabili*), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella di deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione" (idem, CNF 218/2017).

Anche tale eccezione di nullità è infondata e va, pertanto, rigettata.

Con il mezzo di ricorso sub n. 10, il ricorrente lamenta la nullità per omessa riunione obbligatoria con altro procedimento avanti il COA di Pordenone, il n. 165/2010 R.G., pur esso riunito ad altri.

Anche tale motivo, infondato, deve rigettarsi, non conseguendo alcuna nullità della decisione dalla mancata riunione di procedimenti pendenti nei confronti dell'incolpato, trattandosi, peraltro, di valutazione discrezionale e non obbligatoria del Decidente, la cui finalità è solo quella di garantire economicità e celerità dei giudizi.

A conforto, si veda CNF Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin, sentenza 7 marzo 2016, n. 28, secondo cui *"Rientra nella discrezionalità del Consiglio territoriale disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa"*.

Nello stesso senso, CNF nn. 206/2015, 107/20136, 52/2013, 4/2013, 4/2012 e 148/2008.

Con ulteriore motivo, il ricorrente ha eccepito la nullità del capo di accusa per mancanza di indicazione delle norme asseritamente violate.

Il motivo è del tutto infondato.

Il COA ha contestato la violazione dei canoni di lealtà e correttezza (art. 6 del previgente Codice, oggi artt. 9 e 19), nonchè del dovere di verità (art. 14 vecchio Codice, oggi art. 50) e comunque ha chiaramente indicato i fatti oggetto della contestazione.

Orbene, va ritenuto in generale come nessuna nullità possa conseguire, neppure nel caso di mancata od errata indicazione delle norme deontologiche violate, tutte le volte in cui l'incolpato sia stato posto nelle condizioni di conoscere in concreto la chiara contestazione dei fatti addebitati.

Si veda, tra le tante, CNF Pres. f.f. Salazar, Rel. Tinelli, sentenza 14 settembre 2015 n. 150. Va pure osservato come le norme dettate nel nuovo Codice Deontologico si applichino, in virtù della norma transitoria dell'art. 65, comma 5, anche ai procedimenti disciplinari in corso, se più favorevoli all'incolpato.

Nel caso di specie si applicano, pertanto, le norme del nuovo Codice (e le sanzioni ivi previste, ove più favorevoli) che, peraltro, hanno analogo tenore a quelle previgenti.

Quanto al rilievo circa la pretesa assenza di tipicità dell'illecito contestato, osserva il Collegio come, ancor prima della novella dell'art. 20 (responsabilità disciplinare), introdotta con delibera del CNF 23 febbraio 2018, pubblicata in G.U. serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, la Giurisprudenza domestica e, in particolare, CNF Pres. Mascherin, Rel. Picchioni sentenza 18 settembre 2015, n. 137, e poi numerose altre, ha chiarito come il nuovo sistema deontologico risulta di tipo misto, non tipico, ma improntato solo tendenzialmente alla tipicità e, quindi, governato dall'insieme delle norme primarie (art. 3 comma 3, 17 comma 1 e 51 comma 1 della Lex 247/2012) e secondarie (art. 4, comma 2, 20 e 21 del Codice

Deontologico), che dettano principi utili per circoscrivere il perimetro ordinamentale all'interno del quale deve esser ricostruito l'illecito disciplinare non tipizzato.

Si veda anche sentenza CNF 22 novembre 2018, n. 141, Pres. f.f. Logrieco, Relatore lacona.

Il motivo deve quindi rigettarsi, siccome inconsistente.

Con i motivi sub nn. 12, 13 e 14, il ricorrente, nell'ordine, ha eccepito l'infondatezza del merito per insufficiente o mancata motivazione, il "*difetto di giurisdizione deontologica*", afferendo il preteso comportamento censurato disdicevole non all'attività professionale del ricorrente, ma alla sua qualità di imputato in un processo penale, ed ancora, ripetitivamente, nullità per mancata motivazione.

I motivi suddetti sono evidentemente connessi e potranno congiuntamente esser esaminati.

Gli stessi, della cui ammissibilità sarebbe lecito dubitare, mancando della necessaria specificità che consenta di cogliere le critiche mosse, sono parimenti inconsistenti.

Nessuna nullità può derivare dalla eventuale insufficienza della motivazione, considerato che questo Collegio è anche Giudice del merito e ben può integrare, attraverso l'esame degli atti, la motivazione stessa (Cass. Sez. Unite 17 giugno 2013, n. 15122 e, tra le tante, CNF Pres. f.f Picchioni, Relatore Secchieri, sentenza 24 novembre 2017, n. 186).

Nel caso di specie, la decisione richiama la documentazione in atti comprovante l'infondatezza assoluta dell'esposto prodotto il 28 febbraio 2011 dal ricorrente nei confronti dell'Avv. [TIZIO], suo Difensore d'ufficio nel giudizio penale n. [OMISSIS]/09 NGRN – [OMISSIS]/2010 R. GIP, avanti il Tribunale di Brindisi, ingiustamente accusato di non aver informato l'assistito circa lo svolgimento del mandato e non aver fornito copia degli atti, compromettendone la difesa.

Orbene, *ex actis*, risulta confermato come, piuttosto, il nominato Difensore d'Ufficio abbia adempiuto il mandato (fino alla sua sostituzione con altro Difensore d'ufficio), partecipando alle udienze avanti il GUP ed il Giudice Monocratico, curando le trattative per un tentativo di transazione ed inviando più note contenenti le informazioni necessarie, nonché la copia degli atti del processo.

Nello specifico, si rinvencono nel fascicolo, in ordine cronologico, le lettere del 19 aprile 2010, del 13 maggio 2010, le e-mail del 14 dicembre 2010, del 11 gennaio 2011, del 10 febbraio 2011, con la quale, per la prima volta, viene inviata copia degli atti, ancora la mail del 15 febbraio 2011 ed, infine, la raccomandata a.r. del 25 febbraio 2011, con la quale viene nuovamente inviata copia integrale degli atti del processo.

Deve parimenti esaurientemente affermarsi come lo stesso Giudice del Tribunale di Brindisi, con il provvedimento pure in atti del 2 marzo 2011, "*prende atto delle documentate*

osservazioni del predetto Difensore [id est: l'Avv. [TIZIO]] in ordine all'avvenuto adempimento del proprio incarico professionale, diversamente da quanto dedotto dall'imputato [id est: il ricorrente]".

Emerge, quindi, a conforto assoluto del giudizio di colpevolezza dell'Avv. [RICORRENTE] la falsità del contenuto dell'esposto e la strumentalità del comportamento censurato, finalizzato ad un chiaro intento dilatorio.

Infine, sul mezzo di ricorso trattato, osserva il Collegio come nessun pregio possa avere l'eccezione di preteso difetto di rilevanza disciplinare del comportamento censurato in quanto estraneo all'attività professionale.

A parte l'infondatezza, anche in fatto, di tale pretesa estraneità, non fosse altro per il rapporto di colleganza interessato e quello con le Istituzioni, v'è da aggiungere come le norme deontologiche, invero, si applichino anche ai comportamenti nella vita privata quando ne risulti compromessa la reputazione o l'immagine della professione forense (Cass. Sez. Unite, 2 marzo 2018 n. 4994, nonché CNF Pres. Mascherin, Rel. Siotto, 25 maggio 2018, n. 52. Nello stesso senso Cass. 18/2018, 230/2017, 75/2017 e 287/2016).

La doglianza è, pertanto, infondata.

Infine, il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata a quella dell'ammonimento.

Ritiene questo Collegio di dover piuttosto confermare la sanzione inflitta, cioè quella della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Osserva infatti il Collegio stesso come il fatto addebitato, che il ricorrente non ha neppure contestato e per il quale non ha mostrato alcuna resipiscenza, sia grave e doloso, nonché pregiudizievole per il collega ed, in generale, per il prestigio dell'Avvocatura.

Inducono a tale diniego anche la particolare gravità dei precedenti disciplinari e le ripetute sospensioni inflitte.

Inoltre, l'uso reiterato e spregiudicato nel ricorso di espressioni offensive verso l'intero Ordine Forense e la Magistratura, denota spregio verso le Istituzioni e costituisce grave comportamento la cui valutazione disciplinare va rimessa al COA di appartenenza cui andrà comunicata la presente sentenza.

La sanzione, comunque unica e che tiene conto del suddetto grave comportamento complessivo, è coerente con il quadro sanzionatorio del nuovo Codice Deontologico.

Trattasi di contestazione disciplinare in violazione dei fondamentali canoni richiamati -lealtà e correttezza e dovere di verità- di natura atipica, ma non per questo non perseguibile, meritando l'applicazione della sanzione irrogata, da ritenersi la più adeguata

tra quelle previste dall'art. 22 del nuovo Codice Deontologico, che pone il solo limite della *reformatio in peius*.

Conferma, quindi, anche *quoad poenam*, la decisione impugnata.

P.Q.M.

visti gli artt. 38, 40 e 44 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, e gli artt. 59 e segg. del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2018;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 17 ottobre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria